

Codice DB1409

D.D. 8 luglio 2011, n. 1772

Autorizzazione idraulica N. (n659) - per la modifica del guado asportabile sul torrente Elvo in Comune di Salussola, di cui all'autorizzazione idraulica N. (n231), approvata con DD n. 653/25.10 del 20/05/2002 . Richiedente: Ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A..

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Ditta Escavazioni F.lli Bazzani S.p.A. sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il soggetto autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi dell'art 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i., sarà invitato dal responsabile del procedimento a firmare il disciplinare di concessione nel termine massimo di trenta giorni a decorrere dal ricevimento della nota di invito;
2. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
3. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente, eventualmente, dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. dovranno essere adottate idonee misure (barriere, opportuna cartellonistica, ecc.) volte a impedire l'utilizzo del guado ad altri soggetti. Tali accorgimenti dovranno essere gestiti dal Concessionario sotto la propria responsabilità;
7. lo stesso Concessionario dovrà garantire idonee misure volte ad impedire qualsiasi utilizzo in caso di avverse condizioni meteoriche;
8. il guado in oggetto dovrà essere realizzato in modo da essere asportabile completamente in caso di piena significativa.
9. è vietato l'uso di materiale d'alveo per la realizzazione del guado;
10. le tubazioni di deflusso, anziché costituite in calcestruzzo, dovranno essere in acciaio;
11. in caso di asportazione per piena torrentizia delle tubazioni di deflusso, esse dovranno essere recuperate a cura della Ditta concessionaria.
12. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. evitare interventi nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica, in particolare nel tratto in questione nel periodo tra Aprile e Giugno;

14. comunicare l'inizio dei lavori 15 giorni prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, presentando apposita richiesta alla provincia di Biella, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 123 del 21/04/2009, per le necessarie operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente, attraverso il suo recupero e la successiva reimmissione;
 15. rispettare le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo e fare in modo che l'opera non interrompa la fruibilità del corso d'acqua alla fauna acquatica a monte e a valle dell'opera.
 16. durante l'esecuzione dei lavori, si deve garantire il deflusso delle acque del corso d'acqua attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie, ed in ogni caso occorre organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
 17. adottare tutte le misure necessarie per limitare l'intorbidamento delle acque rispettando i parametri di riferimento relativi ai materiali in sospensione indicati nella tabella n. 2 delle procedure approvate con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss. mm.ii.;
 18. predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni accidentali alla fauna acquatica, durante le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere;
 19. provvedere al termine dei lavori allo smantellamento tempestivo del cantiere e ricreare le condizioni di originaria naturalità;
 20. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
 21. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 22. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 23. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 24. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
 25. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- di dare atto che detta autorizzazione sostituisce la precedente autorizzazione idraulica n° 231 approvata con D.D. n. 653/25.10 del 20/05/2002.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo